

**DIRETTIVA 28 febbraio 1997
(G.U. n.71 del 26.3.97)**

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
ISPETTORATO GENERALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SICUREZZA STRADALE

DIRETTIVA N. 1156 DEL 28 FEBBRAIO 1997

Agli enti proprietari di strade

Alle Prefetture

Caratteristiche della segnaletica da utilizzare per la numerazione dei cavalcavia sulle autostrade e sulle strade statali di rilevanza internazionale.

Premesso che il lancio di oggetti dai cavalcavia stradali costituisce un sempre maggiore pericolo per la sicurezza della circolazione stradale;

Considerato il ripetersi di incidenti in dipendenza di tale fenomeno;

Considerato che per garantire migliori condizioni di sicurezza e scongiurare il ripetersi del fenomeno è stata individuata, tra le misure da adottare, la identificazione dei cavalcavia delle strade più importanti attraverso una opportuna numerazione;

Considerato che tale numerazione può consentire anche agli utenti della strada la localizzazione dei cavalcavia ai fini di una tempestiva segnalazione agli organi di Polizia preposti alla repressione del fenomeno;

Ritenendo di dover dare attivazione a quanto concordato nel corso della riunione appositamente convocata dal Ministero dell'Interno il 23 gennaio 1997;

Ai sensi degli articoli 5 e 35 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada.

SI IMPARTISCE

la seguente direttiva agli enti proprietari e concessionari delle strade:

I cavalcavia sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e sulle strade statali di più rilevante interesse, in particolare quelle ricomprese negli itinerari internazionali, devono essere individuati mediante l'apposizione di cartelli conformi ai modelli allegati alla presente direttiva.

I cartelli saranno posizionati su ciascun senso di marcia nella posizione più idonea per garantirne le migliori condizioni di visibilità.

I cartelli saranno posizionati preferibilmente sullo spartitraffico, ove esistente e di larghezza necessaria, in prossimità del cavalcavia segnalato con configurazione bifacciale ove si reputi opportuno garantirne la lettura dall'alto del cavalcavia.

Le diverse modalità di installazione (in mezzzeria, in destra o sul manufatto) dovranno essere mantenute, per quanto possibile, uniformi per tratte omogenee di strada.

La numerazione su ogni strada dovrà essere progressiva con origine dal primo caposaldo.

L'ANAS e i concessionari delle autostrade, cui la presente direttiva è indirizzata, ne daranno attuazione con la massima urgenza, per le strade che ricadono sotto la loro competenza, gli altri enti proprietari hanno facoltà di attuare le stesse prescrizioni, qualora ritenute necessarie in relazione al verificarsi del fenomeno.

La presente direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì 28 febbraio 1997

IL MINISTRO
PAOLO COSTA

N.B.: Per le figure si rimanda alla consultazione della G.U.